

FONDO PENSIONE DEL PERSONALE
DOCENTE TECNICO ED AMMINISTRATIVO
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II E DELLA UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI

Iscritto all'albo COVIP sezione speciale I
Fondi Preesistenti n. 1423

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE



Maggio 2022

Documento sul Regime Fiscale

Sommario

Premessa.....	2
Regime fiscale dei versamenti	2
Regime fiscale dei contributi	2
Regime fiscale dei reintegri delle anticipazioni	2
Regime fiscale dei risultati di gestione	2
Regime fiscale delle prestazioni.....	3
Prestazioni in forma periodica	3
Regime precedente al 1° gennaio 2018	3
Regime successivo al 1° gennaio 2018.....	3
Prestazioni in forma di capitale	3
Prestazioni in capitale maturate sino al 31/12/2000.....	3
Prestazioni in capitale maturate sino al 31/12/2017	4
Prestazioni in capitale maturate dal 01/1/2018	4
Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA).....	5
Anticipazioni	5
Montanti maturati dal 1° gennaio 2018	5
Riscatti	6
Riscatti esercitati per effetto del pensionamento o per la cessazione del rapporto di lavoro per cause non dipendenti dalla volontà delle parti.....	6
Riscatti esercitati a seguito di cessazione dell'attività lavorativa per cause dipendenti dalla volontà delle parti	6
Trasferimenti	6

Premessa

Il presente documento espone il regime fiscale del Fondo Pensione del Personale Docente, Tecnico ed Amministrativo dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e delle prestazioni erogate dallo stesso

In quanto fondo pensione, istituito in regime di contribuzione definita, non è soggetto a IRPEF, IRES, IRAP. Le ritenute operate nei confronti del Fondo sui redditi di capitale sono a titolo d'imposta.

Regime fiscale dei versamenti

Regime fiscale dei contributi

A partire dal 1° gennaio 2018 i contributi reali versati al Fondo Pensione sono deducibili nel limite massimo di 5.164,57 euro.

Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2018 è consentito, nei 20 anni (venti anni) successivi al 5° anno (quinto anno) di partecipazione alla previdenza complementare, di dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro, pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro (limite massimo deducibile 5.164,57x5 anni) e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare, per un importo comunque, non superiore a 2.582,29 euro annui.

Nel tetto di deducibilità rientrano tutti i contributi, sia quelli versati dal lavoratore che quelli a carico del datore di lavoro, nonché i premi eventualmente versati ad altre forme di previdenza complementare (sia collettive che individuali). Al fine di godere della deduzione fiscale è necessario che il contribuente abbia un debito Irpef da pagare. Qualora vi sia incapienza la quota parte dei contributi versati e non dedotti nonché le eventuali quote contributive eccedenti i predetti limiti fiscali non saranno tassate al momento della liquidazione della prestazione. Affinché ciò accada è necessario che l'aderente comunichi alla forma pensionistica complementare l'ammontare dei contributi versati e non dedotti o che non saranno dedotti in sede di dichiarazione dei redditi. La comunicazione deve avvenire entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento ovvero, se il diritto alla prestazione matura prima di tale data, entro il giorno di maturazione.

Regime fiscale dei reintegri delle anticipazioni

Il trattamento tributario dei contributi appena descritto è altresì applicabile alle somme che l'Aderente versa al Fondo a titolo di reintegro della propria posizione individuale decurtata a seguito di erogazione di anticipazioni. Tali somme, pertanto concorrono, così come i contributi versati a formare l'importo annuo deducibile dal reddito complessivo dell'Aderente, nel limite di 5.164,57 euro se è stata richiesta un'anticipazione che interessi il montante maturato a partire dal 1.1.2018. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto all'Aderente, un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato. In tal caso, è sufficiente dichiarare al Fondo che il versamento effettuato è un reintegro dell'anticipazione ottenuta; tale comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è effettuato il reintegro.

Regime fiscale dei risultati di gestione

I rendimenti finanziari realizzati attraverso la gestione finanziaria del patrimonio del Fondo sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%, da applicare al "risultato netto di gestione" maturato per ciascun periodo di imposta, prelevata annualmente dal patrimonio del fondo pensione

I redditi da titoli pubblici italiani ed equiparati oltreché da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella c.d. *white list* concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva nella misura del 62,50% al fine di garantire una tassazione effettiva del 12,50% di tali rendimenti.

Regime fiscale delle prestazioni

Per gli Aderenti, che risultino iscritti a forme di previdenza complementare **prima della data del 1° gennaio 2018**, le disposizioni concernenti il regime fiscale delle **prestazioni riconducibili ai versamenti effettuati prima della stessa sono le previgenti**, per le **prestazioni riconducibili ai versamenti effettuati dalla data predetta** le disposizioni concernenti il regime fiscale sono quelle vigenti a partire dal 1° gennaio 2018.

Prestazioni in forma periodica

Regime precedente al 1° gennaio 2018

Per la parte del montante maturato al 31.12.2017, le prestazioni in forma periodica (rendite), sono assoggettate a tassazione progressiva. Pertanto, le prestazioni in forma periodica sono assoggettate a tassazione ordinaria. Esse si assumono al netto dei redditi già assoggettati a imposta: rendimenti finanziari e contributi non dedotti al momento del loro versamento al Fondo.

Con riferimento alla sola quota di rendita relativa ai montanti maturati prima del 01/01/2001, la tassazione progressiva è applicata sull'imponibile dell'87,5% della quota lorda.

Le rivalutazioni della pensione complementare nella fase di erogazione della prestazione sono tassate con imposta sostitutiva nella misura del 26% ad eccezione della parte di rivalutazione corrispondente a riserva matematica investita in titoli di Stato che è invece tassata al 12,50%.

Regime successivo al 1° gennaio 2018

Le prestazioni in forma periodica (rendite) sono assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 15% ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno eccedente il 15° di partecipazione a forme di previdenza complementare, con il limite massimo del 6% (aliquota minima del 9%)¹. La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto dei redditi già assoggettati a imposta, ossia rendimenti finanziari e contributi non dedotti al momento del loro versamento al Fondo.

Prestazioni in forma di capitale

Per la determinazione del trattamento fiscale delle prestazioni in forma di capitale si applica una distinzione tra:

1. prestazioni in capitale maturate sino al 31/12/2000
2. prestazioni in capitale maturate sino 31/12/2017
3. prestazioni in capitale maturate dal 01/01/2018 (regime fiscale vigente dal 1° gennaio 2018)

Prestazioni in capitale maturate sino al 31/12/2000

E' previsto un trattamento fiscale diverso tra i **"vecchi iscritti"** (coloro che hanno aderito al Fondo prima del 29 aprile 1993) e i **"nuovi iscritti"** (coloro che hanno aderito al Fondo dal 29 aprile 1993).

- Per i "vecchi iscritti" sulla quota di prestazione relativa ai periodi ante 2001, al netto dei contributi versati dal lavoratore in misura non eccedente il 4 per cento della retribuzione annua, si applica la medesima aliquota applicata al T.F.R.; mentre alle prestazioni in forma di capitale corrisposte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione si applica, sulla parte relativa al rendimento, la ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento e sull'importo dei contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore eccedenti il 4 per cento della retribuzione annua, l'aliquota prevista per la tassazione del T.F.R.

¹ Ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile in sede di ritenuta, si fa presente che il "periodo di partecipazione" viene individuato con riferimento agli anni di mera partecipazione, a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi. Pertanto, dovranno considerarsi utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per i quali non siastato esercitato il riscatto totale della posizione individuale, come chiarito nella deliberazione COVIP del 28 giugno 2006. Per anno deve intendersi un periodo di 365 giorni decorrente dalla data di iscrizione.

- Per i “nuovi iscritti” sulla quota di prestazione relativa ai periodi ante 2001, al netto dei contributi versati nel limite del 4 per cento della retribuzione annua si applica la tassazione separata con aliquota media calcolata in base al reddito di riferimento.

Prestazioni in capitale maturate sino al 31/12/2017

Per la parte del montante maturato al 31.12.2017, le prestazioni in forma di capitale sono assoggettate a tassazione separata. Le suddette prestazioni sono erogabili, in via generale, nel limite massimo del 50% del montante a eccezione di determinate ipotesi. Gli aderenti possono optare per la liquidazione dell'intera prestazione in forma di capitale:

1. qualora la prestazione periodica annua che si ottiene convertendo l'importo complessivo maturato dalla propria posizione individuale risulti inferiore all'importo dell'assegno sociale ai sensi dell'articolo 3, commi 6 e 7, della Legge n. 335 del 1995;
2. qualora abbiano aderito alla previdenza complementare prima del 29 aprile 1993 siano cioè “**vecchi iscritti**”.

L'imponibile è determinato al netto dei redditi già assoggettati a imposta: rendimenti finanziari e contributi non dedotti al momento del loro versamento al Fondo. Lo scomputo della componente finanziaria è consentito a condizione che l'ammontare della prestazione in capitale non sia superiore a un terzo del montante. Per i dipendenti del settore pubblico, qualora decidano di riscuotere la prestazione loro spettante in parte in capitale, sempre nel limite massimo del 50%, la quota eccedente 1/3 del montante maturato è sottoposta a tassazione senza scomputo della componente finanziaria già assoggettata ad imposta (in questo caso sono soggetti ad imposizione anche i rendimenti maturati e già tassati nel corso del tempo.)

L'esclusione dei redditi già assoggettati a imposta opera in ogni caso (e cioè, anche se l'ammontare della prestazione in capitale è superiore a un terzo del montante) solo in presenza delle seguenti fattispecie:

- riscatto esercitato a seguito di decesso dell'aderente;
- riscatto esercitato a seguito di pensionamento o per cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti;
- nel caso in cui l'importo annuo della rendita, calcolato con riferimento all'ammontare complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione, non ecceda il 50% dell'importo dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Per quanto concerne la determinazione dell'aliquota, questa andrà calcolata, da parte del sostituto d'imposta, assumendo come reddito di riferimento, l'importo maturato al netto dei contributi non dedotti e dei redditi già assoggettati a imposta, e dividendo questo ammontare per il periodo preso a base di commisurazione, e cioè il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione.

Prestazioni in capitale maturate dal 01/1/2018

Per la parte del montante maturato dal 01.01.2018, le prestazioni in forma di capitale sono assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 15% ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno eccedente il 15° di partecipazione a forme di previdenza complementare, con il limite massimo del 6% (aliquota minima del 9%)².

La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto dei redditi già assoggettati a imposta, ossia: rendimenti finanziari e contributi non dedotti al momento del loro versamento al Fondo.

² Ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile in sede di ritenuta, si fa presente che il “periodo di partecipazione” viene individuato con riferimento agli anni di mera partecipazione, a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi. Pertanto, dovranno considerarsi utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale, come chiarito nella deliberazione COVIP del giugno 2006. Per anno deve intendersi un periodo di 365 giorni decorrente dalla data di iscrizione.

Le suddette prestazioni sono erogabili, in via generale, nel limite massimo del 50% del montante a eccezione di determinate ipotesi. Gli aderenti possono optare per la liquidazione dell'intera prestazione in forma di capitale:

1. qualora la prestazione periodica annua che si ottiene convertendo l'importo complessivo maturato dalla propria posizione individuale risulti inferiore all'importo dell'assegno sociale ai sensi dell'articolo 3, commi 6 e 7, della Legge n. 335 del 1995;
2. qualora abbiano aderito alla previdenza complementare prima del 29 aprile 1993 siano cioè “**vecchi iscritti**”.

Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

La parte imponibile della RITA, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è soggetta a una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota minima del 9%)³. Poiché le somme richieste a titolo di RITA continuano, al netto delle rate di volta in volta erogate, a rimanere in gestione presso il Fondo, la misura dell'aliquota applicabile alla singola rata continua a degradare anche in corso di erogazione della RITA in ragione dell'aumentare dell'anzianità di iscrizione alla previdenza complementare. L'aderente ha facoltà di rinunciare all'applicazione dell'imposta sostitutiva facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

Sul rendimento finanziario prodotto dal montante non ancora smobilizzato a titolo di RITA è applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al precedente punto Regime fiscale dei risultati di gestione.

Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2017 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2018.

Anticipazioni

Montanti maturati al 31 dicembre 2017

Per i montanti maturati alla data del 31.12.2017, le prestazioni di anticipazione sono assoggettate a tassazione separata. Tuttavia, l'imponibile è determinato al lordo dei rendimenti finanziari, salvo conguaglio al momento della liquidazione definitiva. L'aliquota non può essere inferiore all'aliquota minima applicata sui redditi delle persone fisiche. L'imposta si applica sull'importo da liquidare al netto degli eventuali contributi non dedotti

Montanti maturati dal 1° gennaio 2018

Sull'anticipazione che l'Aderente chiede al Fondo per **spese sanitarie** a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge o ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, verrà applicata una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 15% ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno eccedente il 15° di partecipazione a forme di previdenza complementare, con il limite massimo del 6% (aliquota minima del 9%)³. La base imponibile dell'anticipazione è determinata al netto dei redditi già assoggettati a imposta, ossia dei rendimenti finanziari e contributi non dedotti al momento del loro versamento al Fondo.

Sull'anticipazione che l'Aderente chiede per **l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli**, documentato da atto notarile, o per la **realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'Art.3 del TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al DPR n.380 del 6 giugno 2001, relativamente alla prima casa di abitazione**, verrà applicata una ritenuta alla fonte a titolo di imposta del

³ Ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile in sede di ritenuta, si fa presente che il “periodo di partecipazione” viene individuato con riferimento agli anni di mera partecipazione, a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi. Pertanto, dovranno considerarsi utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale, come chiarito nella deliberazione COVIP del giugno 2006. Per anno deve intendersi un periodo di 365 giorni decorrente dalla data di iscrizione

23%. La base imponibile dell'anticipazione è determinata al netto dei redditi già assoggettati a imposta, ossia dei rendimenti finanziari e contributi non dedotti al momento del loro versamento al Fondo.

Sull'anticipazione che l'Aderente chiede per le **spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per la formazione e per la formazione continua** di cui all'art.5 e art.6 della L.53 dell'8 marzo 2000 verrà applicata una tassazione a titolo di imposta del 23%. La base imponibile dell'anticipazione è determinata al netto dei redditi già assoggettati a imposta, ossia dei rendimenti finanziari e contributi non dedotti al momento del loro versamento al Fondo.

Riscatti

Riscatti esercitati per effetto del pensionamento o per la cessazione del rapporto di lavoro per cause non dipendenti dalla volontà delle parti

Per i montanti maturati alla data del 31.12.2017, si applica la medesima tassazione separata applicata alle prestazioni erogate sotto forma di capitale, nei casi di riscatti esercitati per effetto del pensionamento o per la cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti. Tale tassazione si applica anche in caso di morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

Per i montanti maturati dal 1° gennaio 2018, si applica la ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15% ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno successivo al 15° di partecipazione alle forme di previdenza complementare con il limite massimo di riduzione del 6%.

La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto dei redditi già assoggettati a imposta, ossia: rendimenti finanziari e contributi non dedotti al momento del loro versamento al Fondo.

Riscatti esercitati a seguito di cessazione dell'attività lavorativa per cause dipendenti dalla volontà delle parti

Per effetto della Sentenza n. 218/2019⁴ della Corte Costituzionale, ai riscatti effettuati a seguito della cessazione dell'attività lavorativa per cause dipendenti dalla volontà delle parti (c.d. riscatti volontari) trova applicazione la disciplina fiscale prevista per i lavoratori del settore privato a partire dai montanti maturati dal 1° gennaio 2007. Conseguentemente, su un imponibile determinato al netto dei redditi già assoggettati a imposta (rendimenti finanziari e contributi non dedotti al momento del loro versamento al Fondo), si applica:

- per i montanti maturati dal 1° gennaio 2001 al 31.12.2006, la tassazione progressiva;
- per i montanti maturati a far data dal 1° gennaio 2007, una ritenuta a titolo di imposta del 23%.

Trasferimenti

Le operazioni di trasferimento della posizione individuale verso forme pensionistiche complementare sono esenti da ogni onere fiscale. E' consentito trasferire la posizione individuale maturata presso altra forma pensionistica complementare dopo tre anni di partecipazione al fondo pensione.

⁴ La Sentenza n. 218/2019 della Corte Costituzionale (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 9 ottobre 2019) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del diverso trattamento tributario – tra dipendenti del settore pubblico e dipendenti del settore privato – previsto per il riscatto di una posizione individuale maturata tra il 2007 e il 2017. Il pronunciamento, formalmente, ha riguardato il solo riscatto c.d. volontario visto che la questione di legittimità costituzionale era stata sollevata in relazione ad una istanza di rimborso della maggiore imposta applicata su tale tipologia di prestazione